

Tale versamento ha luogo anche se la risoluzione del rapporto di lavoro con la Cassa è avvenuta per morte, quando risulti che l'iscritto anteriormente alla sua iscrizione al Fondo sia stato assicurato nell'assicurazione generale obbligatoria per un periodo tale che, cumulato con quello di detta iscrizione, dia diritto ai congiunti superstiti ad una pensione dell'assicurazione stessa.

Qualora l'iscritto non abbia un precedente periodo nell'assicurazione generale obbligatoria o il predetto cumulo della posizione assicurativa maturata presso il Fondo con quello eventualmente esistente presso l'assicurazione generale obbligatoria non produca ancora diritto a pensione per i superstiti di cui allo art.15 del presente Statuto, agli stessi è corrisposta un'indennità di morte d'importo pari a quello della riserva matematica indicata nel primo comma del presente articolo.

Se il nucleo superstite comprende il coniuge dell'iscritto, la liquidazione è a questi effettuata; se il nucleo superstite è composto di soli figli, la liquidazione è liberamente effettuata a chi esercita la patria potestà; se il nucleo superstite è formato soltanto dai genitori, la liquidazione a questi ultimi avviene per capi.

ART. 26

Salvo i casi contemplati dalla legge, le somme spettanti agli iscritti od ai loro aventi diritto non possono essere cedute, alienate, vincolate, nè in tutto nè in parte.

Le pensioni dirette, per la sola quota eccedente quella che sarebbe spettata agli iscritti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono vincolate a favore della Cassa per il risarcimento di danni causati alla stessa dall'iscritto nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO IV°FINANZIAMENTO E GESTIONEART. 27

La Cassa fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo.

ART. 28

Le entrate del Fondo sono costituite:

- 1) dai contributi a carico della Cassa di cui al successivo art.30;
- 2) dai redditi del patrimonio;
- 3) dagli altri eventuali proventi ordinari e straordinari che a giusto titolo gli pervengono.

ART. 29

.29.

Nell'ambito del Fondo viene assicurata, sulla base del sistema tecnico finanziario della capitalizzazione, l'intera copertura delle pensioni già liquidate, e, per gli iscritti in attività di servizio, almeno della quota di pensione corrispondente alla pensione adeguata che spetterebbe loro dalla assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti in rapporto ai periodi di iscrizione al Fondo.

La riserva matematica degli iscritti in attività di servizio, relativa alla quota di pensione corrispondente alla pensione adeguata, come sopra specificato, sarà calcolata in occasione di ciascuno dei bilanci tecnici previsti dal successivo art.34, secondo le tabelle di cui all'art.15 della legge 20 febbraio 1958 n.55.

ART. 30

La Cassa corrisponde al Fondo:

- a) in via ordinaria, in coincidenza del pagamento della retribuzione, un contributo pari al 18% della retribuzione lorda pensionabile di cui al successivo art.31;
- b) eventuali contributi straordinari e integrativi.



.30. Il contributo di cui al comma a) viene versato al Fondo anche:

- durante l'anno di servizio che precede la nomina in pianta stabile. Nel caso che tale nomina non abbia luogo, il Fondo restituirà alla Cassa l'importo versato e la Cassa stessa provvederà alla regolarizzazione della posizione del dipendente nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a' sensi di legge;
- per i periodi in cui non venga corrisposta allo iscritto la retribuzione, che, a' sensi dei contratti di lavoro siano valevoli agli effetti dell'anzianità. In questo caso il contributo si determina sulla retribuzione pensionabile che sarebbe spettata all'iscritto se non ne fosse stata sospesa l'erogazione.

ART. 31.

Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota contributiva e della determinazione dell'importo della pensione, si considera retribuzione pensionabile quella costituita dalle seguenti voci, per l'ammontare di tutte le mensilità contrattuali:

- 1) stipendio ed integrazione di contingenza;
- 2) indennità di contingenza;
- 3) indennità dirigenti e funzionari;

- 
- 4) maggiorazione per laurea ed indennità di professione; 31.
 - 5) indennità speciale aziendale;
 - 6) indennità di mensa;
 - 7) indennità di anzianità di qualifica per dirigenti e funzionari;
 - 8) indennità "ad personam";
 - 9) ogni altra spettanza che da accordi o contratti di lavoro per il personale della Cassa sia considerata pensionabile.

La Cassa è tenuta a comunicare annualmente al Fondo per ciascuno dei relativi iscritti, il trattamento economico lordo corrisposto ai medesimi e comprensivo di tutti gli elementi comunque assoggettabili a contribuzione a norma delle disposizioni vigenti "pro-tempore" per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il Fondo è tenuto a conservare nota delle predette indicazioni ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 25 e 38 del presente Statuto.

ART. 32

Le disponibilità del Fondo possono essere investite in:

- 1) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tito

32. li obbligazionari a partecipazione statale, cartelle fondiarie e titoli ad esse equiparati;

2) depositi fruttiferi presso la Cassa, la quale corrisponderà su di essi un interesse di favore;

3) beni immobili;

4) altri eventuali modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Gli investimenti di cui ai punti 1 e 2 non potranno essere inferiori al 20% dell'ammontare complessivo del patrimonio del Fondo.

ART. 33

L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio finanziario è compilato un rendiconto sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione del Fondo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, un esemplare del rendiconto, corredato della relazione illustrativa e di quella del Collegio dei Sindaci, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Cassa e un esemplare è inviato al Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale. N. 33.

ART. 34

Almeno ogni cinque anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo.

Nel caso di modificazioni generali delle retribuzioni del personale della Cassa che vengano a variare, complessivamente, la pensione annua media a carico del Fondo in misura superiore al 25% di quella risultante nell'ultimo bilancio tecnico, si deve provvedere all'elaborazione di un nuovo bilancio tecnico.

Copia dei bilanci tecnici deve essere inviata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 35

Il rendiconto annuale del Fondo è compilato sulla base del piano attuariale contenuto nel più recente bilancio tecnico.

Nel rendiconto annuale i capitali di copertura delle nuove pensioni liquidate nel corso dell'esercizio si calcolano convenzionalmente, moltiplicando per 15 l'importo delle stesse in atto al 31 dicembre, ragguagliato ad anno.

Dopo la compilazione di ogni bilancio tecnico i valori in questo calcolati sono inclusi nel successivo rendiconto annuale, sostituendoli ai corrispon-



34. denti valori convenzionali iscritti nel rendiconto del precedente esercizio.

Se le disponibilità del Fondo non fossero sufficienti a costituire i capitali di copertura necessari in base alle risultanze del predetto bilancio, la Cassa provvederà a ristabilire l'equilibrio mediante aumento della contribuzione o con versamenti ad integrazione delle riserve.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI GENERALI, DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

ART. 36

L'aliquota contributiva di cui all'art. 30, stabilita nella misura del 18%, decorre dal 1° del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 37

L'onere per i contributi all'O.N.P.I. di cui all'art. 12 della legge 20 febbraio 1958 n. 55 viene sostenuto dalla Cassa.

ART. 38

Le pensioni dirette e quelle ai superstiti erogate dal Fondo sono sostitutive di quelle che sarebbero state liquidate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai periodi di iscrizione al

Fondo, compresi quelli pregressi, alla data di entrata 35.

ta in vigore del presente Statuto.

Il Fondo garantisce comunque agli iscritti ed ai pensionati o loro aventi causa un trattamento di pensione quantitativamente non inferiore a quello garantito in ogni momento nei singoli casi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso di trasformazione del Fondo in Fondo integrativo a' sensi del precedente art.3, 4° comma, come in quello di revoca - per qualsiasi motivo - dell'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo provvederà per la regolarizzazione nell'assicurazione stessa delle posizioni dei pensionati e degli iscritti, portando in detrazione dalle riserve l'importo occorrente per tale regolarizzazione e la Cassa porrà in detrazione dai contributi di cui al precedente art.30 l'onere per le successive contribuzioni. Le prestazioni di pensione del Fondo verranno correlativamente ridotte di quanto sarà corrisposto ai pensionati ed agli iscritti dall'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 39

Le disposizioni del presente Statuto si applicano al personale in pianta stabile della Cassa, il cui rapporto di lavoro verrà a cessare dopo l'entra_____

36. ta in vigore dello Statuto stesso.

Per il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1957 e la predetta data, il Fondo continuerà a corrispondere le pensioni nelle misure e con le norme previste dallo Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con deliberazione del 6 giugno 1957 e successive modificazioni.

Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1957 le pensioni saranno anche corrisposte secondo le misure e le norme del predetto Statuto del 6 giugno 1957 e successive modificazioni. Le pensioni che dovessero risultare inferiori a tali misure saranno ricalcolate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Le pensioni di cui sopra, escluse quelle relative al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° maggio 1939, non potranno essere quantitativamente inferiori, nei singoli casi, a quelle garantite dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tali fini nel computo delle pensioni dovute dal Fondo non devono essere comprese le quote di pensione che in base alle tabelle di conversione previste

dal sopra menzionato Statuto del 6 giugno 1957 il 37.

pensionato avrebbe potuto convertire in capitale.

Al personale in pianta stabile in attività di servizio all'entrata in vigore del presente Statuto, è data facoltà di optare per l'applicazione nei propri confronti del complesso di tutte le condizioni di trattamento previste dallo Statuto preesistente sopra menzionato, che - tenuto conto delle detrazioni delle quote di rendita derivanti dalla conversione dell'indennità di anzianità - non potranno comunque essere inferiori, nei singoli casi, a quelle previste dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'opzione dovrà essere esercitata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Al personale cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore del presente Statuto ed al personale che si avvarrà della facoltà di opzione di cui al precedente 5° comma, saranno inoltre estese le norme previste dagli artt. 23, 24 e 31 del presente Statuto.

Il personale optante e i pensionati di cui ai precedenti 2° e 3° comma saranno amministrati dal



38. Fondo mediante apposita gestione, con l'assunzione da parte della Cassa degli eventuali maggiori oneri.

ART. 40

Le pensioni spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 vengono corrisposte dal Fondo a partire dalla data del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto. Tuttavia l'onere relativo continua a rimanere a carico della Cassa.

ART. 41

Quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, fatte salve le sue norme regolamentari di cui al precedente art.8 primo comma punto 3), è disciplinato dalle norme vigenti "pro-tempore" per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in quanto applicabili.

ART. 42

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale debbono essere costituiti, con le modalità previste dal precedente art.11, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto ed entreranno in funzione con la prima adunanza del Consiglio.

ART. 43

Il presente Statuto entra in vigore con la data di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" del provvedimento di approvazione.

IL CONSIGLIO

audita la relazione del Presidente;

presa conoscenza dello Statuto del Fondo Pensioni;

sentito il parere del Direttore Generale

DELIBERA

di approvare lo Statuto del Fondo Pensioni per il personale della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane nel testo sopra riportato in sostituzione di quello deliberato nella seduta del 6.6.1957 e successivamente modificato;

delibera, inoltre, di dare ampio ed espresso mandato al Presidente, prof. Ferdinando Stagno d'Alcontres, di curare e perfezionare tutte le pratiche necessarie per la costituzione per atto pubblico del Fondo medesimo, per la sua erezione in Ente morale, nonchè per la concessione dell'esonero, accordandogli altresì la facoltà di apportare allo Statuto e all'atto costitutivo quelle modificazioni che eventualmente fossero suggerite o richieste dalle Autorità competenti.

OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F/to G. de Francisoi F/to F. Stagno d'Alcontres
N. 17406 del Repertorio


Certifico io sottoscritto avv. Andrea Emanuele,
notaio in Palermo, iscritto nel ruolo del Collegio
Notarile di Palermo, che la superiore scrittura è
stata estratta dal Libro delle Deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione della Cassa Centrale
di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Sici-
liane⁽¹⁾ in Palermo, Libro debitamente numerato e bol-
lato, e vidimato a norma di legge, e che è copia
conforme a quanto leggesi a pagina 198 e da pagina
310 a pagina 347 del Volume 110 e alle pagine 22 e
23 del Volume 111 del Libro anzidetto.

Certifico inoltre che le parti omesse non hanno
alcuna attinenza con l'argomento di cui al presen-
te estratto, e non alterano pertanto il senso delle
parti riportate.

(1) Adde: "con sede" - Una postilla.

Palermo ventisei febbraio 1900/sessantacinque

Andrea Emanuele



ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE di PALERMO

La presente copia fotostatica, composta di 15 pagine,
è conforme all'originale depositato in questo Archivio.
Si rilascia in carta da bollo per uso _____
a richiesta del Sig. FIGLIA MARIA VALENTINA

Palermo li 17 8 GEN. 2012

Bolletta n°	<u>235</u>
del	<u>17 GEN. 2012</u>
Riscosse	<u>278,45</u>

Supplemento	_____
Bolletta n°	_____
del	_____



IL CONSERVATORE
(Costr. Tiberio Todaro)

[Handwritten signature]

